



Ordinanza n. 04 del 11.02.2026

Istituzione di divieto temporaneo di sosta con rimozione forzata

IL SINDACO

Considerata la necessità di vietare temporaneamente la sosta dei veicoli nelle aree sotto indicate del territorio comunale:

Località	Parcheggio presso il Municipio e piazzale antistante la Chiesa San Lorenzo
Periodo di validità	DOMENICA 15 FEBBRAIO 2026 – LUNEDI' 16 FEBBRAIO 2026
Orario di validità	DALLE ORE 8.00 DI DOMENICA 15 ALLE ORE 8:00 DI LUNEDI' 16 FEBBRAIO
Motivo	Manifestazione Carnevale

Visti il Nuovo Codice della Strada, ed il relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione;

Ritenuto che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza e di pubblico interesse oltre che per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al provvedimento di cui sopra;

Visti il D.Lgs n. 267/00 e s.m.e.i. nonché la Legge n. 127/97 e s.m.e.i.;

ORDINA

1. **L'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata**, per le esigenze ed i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati, della seguente area del territorio comunale per il tempo sotto indicato:

Località	Parcheggio presso il Municipio e piazzale antistante la Chiesa San Lorenzo
Periodo di validità	DOMENICA 15 FEBBRAIO 2026 – LUNEDI' 16 FEBBRAIO 2026
Orario di validità	DALLE ORE 8.00 DI DOMENICA 15 ALLE ORE 8:00 DI LUNEDI' 16 FEBBRAIO

La apposizione della segnaletica stradale prevista dal D.M. 10.07.02, da posizionarsi nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dalla normativa vigente in materia, con particolare riferimento al succitato Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada per quanto riguarda le caratteristiche dei segnali stradali, rammentando che tale apposizione dovrà essere ultimata almeno quarantotto ore prima dell'entrata in vigore del presente atto.

Le limitazioni alla circolazione di cui sopra non sono operanti nei confronti dei veicoli al servizio delle Forze di Polizia nonché dei veicoli in servizio di emergenza i cui conducenti, tuttavia, saranno tenuti ad osservare tutte le cautele necessarie a garantire la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale.

Il Responsabile dell'Ufficio Messi Notificatori è incaricato di dare adeguata pubblicità al presente atto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio nelle forme e nei termini di legge e mediante consegna ai seguenti soggetti:

- Stazione Carabinieri di Villadossola;
- Commissariato di Pubblica Sicurezza di Domodossola;
- Ufficio della Prefettura UTG di Verbania

A norma dell'art. 3, c. 4, della L. n. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge n. 1034/71, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al TAR del Piemonte.

In relazione al disposto dell'art. 37, c. 3, del D.Lgs n. 285/92 e s.m.e.i. sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, potrà essere proposto ricorso, da chiunque abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dall'art. 74 del D.P.R. n. 495/92 e s.m.e.i.

A norma dell'art. 8 della succitata L. n. 241/90 e s.m.e.i., si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini della presente ordinanza è il Sindaco Borsotti Franco. Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada nonché dalla normativa vigente in materia.

Antrona Schieranco li, 11.02.2026

F.TO IL SINDACO
FRANCO BORSOTTI